Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 luglio 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. **296**.

Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli celebrativi della 60ª conferenza dell'Unione interparlamentare Pag. 4962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. **297**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali. Pag. 4963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. **298**.

Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 (collocamento fuori ruolo dei commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano) Pag. 4963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. **299**.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere occorrenti per assicurare un collegamento diretto tra lo stabilimento della Marina militare in Val Dorbola ed il deposito munizioni ubicato in località Cà Moncelo, nel comune di Aulla. Pag. 4963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **300**.

Istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione Trentino-Alto Adige Pag. 4964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **301**.

Autorizzazione alla emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1973 . . . . . Pag. 4964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **302**.

Erezione in ente morale dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, con sede in Milano Pag. 4965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **303**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Teresa, in Nardò . . . . Pag. 4965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **304**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti, in Torino . . . Pag. 4965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **305**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Cristo Re, in Lucera . . . . Pag. 4965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **306**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di N. S. delle vittorie, in Moncalieri. Pag. 4965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **307**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua « Sacra Famiglia », nel comune di Corridonia . Pag. 4965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **308**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giulio d'Orta, in Torino Pag. 4965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **309**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna stella del mare, nel comune di Tortolì . . . . Pag. 4965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria di Monza, svoltasi a Milano il 20 giugno 1971 Pag. 4965

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Corteolona. Pag. 4970

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Elpidio a Mare. Pag. 4971

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Chiaravalle Centrale Pag. 4971

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Voghera. Pag. 4972

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Variazioni delle circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi . . . Pag. 4973

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1972.

Concessione di autonomia funzionale alla S.p.a. Eurallumina di Portoscuso Pag. 4973

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Trasferimento dello Stato dell'Oregon dalla giurisdizione del vice consolato di 1ª categoria in Seattle alla giurisdizione del consolato generale in San Francisco Pag. 4974

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Laboratorio Domorezia di Blasi Emilio dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica, sita in Chiavenna Pag. 4974

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Rinnovazione e collocamento di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti Pag. 4974

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Autorizzazione alla società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio Pag. 4974

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Sostituzione di un componente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero Pag. 4975

ORDINANZA MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Norme per lo spostamento dei suidi ai fini della profilassi delle pesti suine Pag. 4975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Genova. Pag. 4976

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia: Varianti al programma di fabbricazione del comune di Brindisi Pag. 4976

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4976

Ministero delle finanze: Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a-2), b), c), d), e) ed f) del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° gennaio 1971 all'11 aprile 1971 Pag. 4977

Ministero della sanità:

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sandalia » Pag. 4985

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Frisia ». Pag. 4985

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Concorso, per esami, a venticinque posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . . Pag. 4986

Ministero della sanità: Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di ragioniere in prova. Pag. 4992

Ufficio medico provinciale di Grosseto: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto Pag. 4992

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. **296.**

Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli celebrativi della 60ª conferenza dell'Unione interparlamentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare parte prima), approvato con regio decreto 10 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi della 60ª conferenza dell'Unione interparlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della 60ª conferenza dell'Unione interparlamentare.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti il valore e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 117. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. **297.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma della Sardegna è riconosciuta, con decreto del rappresentante del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal rappresentante del Governo, d'intesa con la Giunta regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 122. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. **298.**

Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 (collocamento fuori ruolo dei commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che ha istituito in quel territorio regionale un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano;

Visto l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, recante norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il n. 3) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, è sostituito dal seguente: « 3) Commissario del Governo per la provincia di Trento e commissario del Governo per la provincia di Bolzano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 121. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. **299.**

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere occorrenti per assicurare un collegamento diretto tra lo stabilimento della Marina militare in Val Dorbola ed il deposito munizioni ubicato in località Cà Moncelo, nel comune di Aulla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le opere occorrenti per assicurare un collegamento diretto tra lo stabilimento della Marina militare in Val Dorbola ed il deposito munizioni ubicato in località Cà Moncelo già costruite dalla Marina militare nel comune di Aulla, sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministero della difesa sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188 citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni due ed anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1972

LEONE

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 126. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. 300.

Istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista l'istanza tendente ad ottenere la costituzione dell'ordine regionale dei giornalisti del Trentino-Alto Adige, presentata da giornalisti residenti nella predetta circoscrizione territoriale;

Visti gli articoli 73, capoverso, legge 3 febbraio 1963, n. 69 e 2, decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Sentiti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale di Venezia per il Veneto e il Trentino-Alto Adige;

Sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Trentino-Alto Adige con sede del Consiglio dell'ordine in Trento.

La circoscrizione territoriale di cui al n. 3 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115 è modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Venezia, comprende solamente il Veneto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 128. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. 301.

Autorizzazione alla emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1973 le seguenti serie di francobolli: celebrativi del 50° anniversario della costituzione dell'Aeronautica militare italiana; celebrativi del 75° anniversario della fondazione della Federazione italiana giuoco calcio; celebrativi dell'Idea Europea; celebrativi della XV Giornata del francobollo; commemorativi di Salvator Rosa nel 3° centenario della morte; commemorativi di Luigi Vanvitelli nel 2° centenario della morte; commemorativi di Alessandro Manzoni nel 1° centenario della morte; commemorativi di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio nel 4° centenario della nascita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti serie di francobolli nell'anno 1973:

1) celebrativi del 50° anniversario della costituzione dell'Aeronautica militare italiana;

2) celebrativi del 75° anniversario della fondazione della Federazione italiana giuoco calcio;

3) celebrativi dell'Idea Europea;

4) celebrativi della XV Giornata del francobollo;

5) commemorativi di Salvator Rosa nel 3° centenario della morte;

6) commemorativi di Luigi Vanvitelli nel 2° centenario della morte;

7) commemorativi di Alessandro Manzoni nel 1° centenario della morte;

8) commemorativi di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio nel 4° centenario della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche delle serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 127. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. 302.

Erezione in ente morale dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, con sede in Milano.

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, (I.S.P.I.), con sede in Milano, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 75. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 303.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Teresa, in Nardò.

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Teresa, in Nardò (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 87. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 304.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti, in Torino.

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 83. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 305.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Cristo Re, in Lucera.

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Cristo Re, in Lucera (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 86. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 306.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di N. S. delle vittorie, in Moncalieri.

N. 306. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di N. S. delle vittorie, in Moncalieri - Borgo S. Pietro (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 85. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 307.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua « Sacra Famiglia », nel comune di Corridonia.

N. 307. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 15 marzo 1971, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della vicaria curata perpetua « Sacra Famiglia », in località Fonte Lepre del comune di Corridonia (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 88. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 308.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giulio d'Orta, in Torino.

N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giulio d'Orta, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 84. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 309.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna stella del mare, nel comune di Tortolì.

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano dell'Ogliastra in Lanusei in data 1° ottobre 1966, integrato con due dichiarazioni del 20 luglio 1969 e 25 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna stella del mare, in frazione Arbatax del comune di Tortolì (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 79. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria di Monza, svoltasi a Milano il 20 giugno 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ago-

sto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 19 novembre 1969 e 11 luglio 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di « Monza », estratta a Milano il 20 giugno 1971, sono devoluti per il 91,48152 per cento ai seguenti enti secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Roma — Associazione Centri Sportivi Italiani Sede centrale	0,94701
2. Reggio Calabria — Curia Arcivescovile - Per le opere sociali e di assistenza	3,78805
3. Milano — Università Cattolica del Sacro Cuore Per il Policlinico A. Gemelli di Roma	1,89403
4. Roma — CRAL Ministero Difesa Aeronautica	1,89403
5. Campi Salentina (Lecce) — Ente Comunale di Assistenza	0,22728
6. Genova — Associazione Ligure per la Tutela del Paesaggio	2,12131
7. Imola (Bologna) — Croce Rossa Italiana - Sottocomitato	0,34093
8. Lecco (Como) — Circolo Culturale ed Assistenziale « G. Matteotti »	0,11365
9. Minerbio (Bologna), frazione Cà De' Fabbri — Società Sportiva « Cà De' Fabbri »	0,15152
10. Monzuno (Bologna) — Associazione Pro Loco	0,37881
11. Napoli — Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale	0,37881
12. Pesaro — Centro Italiano di Solidarietà Sociale	0,15152
13. Ravenna — Unione Polisportiva	0,18940
14. Roma — Associazione Nazionale Invalidi Civili - Presidenza Nazionale	8,33371
15. Roma — Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale - Sede Provinciale	0,30304
16. Roma — Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei deboli d'Udito « E.N.D.U. »	0,18940
17. Treviso — Centro Italiano di Solidarietà Sociale	0,30304
18. Venezia — Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Comitato Provinciale	0,30304
19. Verucchio (Forlì) — Centro Internazionale Ricerche sulle Strutture Ambientali « Pio Manzù »	1,51522
20. Voghera (Pavia) — Gruppo Sportivo Vogherese	0,11365
21. Teggiano (Salerno) — Curia Vescovile - Per le opere sociali di assistenza	1,89403
22. Milano — Centro Orientamento Immigrati « C.O.I. »	1,13642
23. Napoli — Istituto per le Relazioni Pubbliche e Umane nel Mezzogiorno	0,18940
24. Palermo — Associazione Nazionale Reduci d'Oltremare	0,56821
25. Roma — Ente « Premi Roma per le Arti »	0,75761
26. Roma — Fondazione « Giuseppina Saragat »	1,89403
27. Catania — Opera Diocesana di Assistenza	1,51522
28. Veroli (Frosinone), frazione S. Angelo in Villa — « Piccola Città Bianca » Centro Educativo della Gioventù	0,11365
29. Vico Equense (Napoli), frazione Bonea — Opera « Madonnina dei Poveri »	0,09470
30. Agrigento — Mensa Vescovile	0,37881
31. Palermo — Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra - Per la Casa di Riposo	0,18940
32. Frosinone — Società Operaia di Mutuo Soccorso	0,09470
33. Marcon (Venezia) — Parrocchia - Per l'Oratorio	0,37881
34. Messina — Orfanotrofio Maschile Antoniano Cristo Re	0,37881
35. Noale (Venezia) — Banda Cittadina di Noale	0,18940
36. Roma — Associazione Giovanile Agricoltura Moderna « A.G.A.M. »	0,75761
37. Roma — Associazione Partigiani Cristiani Segreteria Nazionale	0,39775
38. Venezia, località Castello — Parrocchia San Francesco di Paola - Per le opere assistenziali	0,18940
39. Venezia, località Castello — Parrocchia San Giuseppe Per le opere assistenziali	0,18940
40. Venezia, località Castello — Parrocchia San Pietro Apostolo Per le opere assistenziali	0,18940
41. Vittorio Veneto (Treviso) — Opera Diocesana di Assistenza	0,37881
42. Novara — U.I.S.S. Unione Italiana di Solidarietà Sociale	0,18940
43. Palermo — Istituto delle Artigianelle	0,18940
44. Palermo, frazione Pallavicino — Casa di Riposo « Don Marinello »	0,18940
45. Palermo — Associazione Regionale Siciliana Famiglie Numerose	0,18940
46. Palermo — Casa di Riposo per Anziani (Società contro l'Accattonaggio)	0,18940
47. Palermo — Istituto di Puericoltura « Solarium » Vittorio Emanuele III	0,18940
48. Pistoia — Centro Studi « Gaetano Salvemini »	0,18940
49. Pistoia — Centro Italiano di Solidarietà Sociale	0,37881
50. Palermo — Convento « San Gregorio Papa » dei Padri Agostiniani Scalzi - Per le opere assistenziali	0,18940
51. Roma — Istituto Storico dei Cavalieri di Vittorio Veneto	0,37881
52. Salemi (Trapani), contrada Bagnitelli — Istituto Educativo Assistenziale Figlie della Misericordia e della Croce	0,18940
53. Serradifalco (Caltanissetta) — Scuola Materna della Parrocchia S. Leonardo	0,18940
54. Torino — Federazione Esperantista Italiana	0,18940

	%
55. Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) — — Scuola Materna SS. Angeli Custodi delle Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore	0,18940
56. Varallo Sesia (Vercelli) — Consiglio della Valle Valsesia	0,56821
57. Ventimiglia di Sicilia (Palermo) — Parrocchia dell'Immacolata Per le opere assistenziali	0,18940
58. Casale Monferrato (Alessandria) — Asilo Infantile	0,18940
59. Pogno (Novara), frazione Berzonno — Pio Istituto Cura Climatica Bambini Epilettici e Cardioreumatici	0,37881
60. Imperia — Istituto « Charitas » per il ricovero dei ragazzi abbandonati e bisognosi	0,18940
61. Milano — Società Umanitaria Fondazione P. M. Loria	1,13642
62. Milano — Federazione Italiana Biblioteche Popolari	0,37881
63. Milano — Unione Italiana della Cultura Popolare	0,37881
64. Vailate (Cremona) — Asilo Infantile « Zambelli-Ferri »	0,18940
65. Milano — Associazione Italiana per la Promozione delle Ricerche sul Cancro	0,37881
66. Porretta Terme (Bologna) — Casa di Riposo « Villa Teresa »	0,11365
67. Follonica (Grosseto) — Scuola Materna « Regina Elena »	0,11365
68. Firenze — Associazione Minorati Gravi	0,18940
69. Prato (Firenze) — Istituto Internazionale di Storia Economica « Francesco Datini »	0,37881
70. Sassofeltrio (Pesaro), località Fratte — Parrocchia San Giuseppe - Per le opere assistenziali	0,11365
71. Bevagna (Perugia) — Istituto Maschile « Santa Maria Ausiliatrice » delle Suore Oblate della Sacra Famiglia	0,18940
72. Foligno (Perugia), frazione Belfiore — Istituto « Miani » dei PP. Somaschi	0,37881
73. Serrone (Frosinone), frazione La Forma — Asilo Infantile « San Giuseppe »	0,18940
74. Anzio (Roma) — Istituto « Don Orione » delle Piccole Suore Missionarie della Carità	0,18940
75. Artena (Roma) — Asilo Infantile « Santa Croce »	0,18940
76. Civitavecchia (Roma) — Repubblica dei Ragazzi - Villaggio del Fanciullo	0,18940
77. Grottaferrata (Roma) — Istituto Ancilla Domini « Villa Sorriso »	0,37881
78. Tuscania (Viterbo) — Ente Comunale di Assistenza	0,75761
79. Roma — Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani di guerra anormali psichici	0,37881
80. Roma — Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici	0,75761
81. Roma — Associazione Nazionale Tra Invalidi per Esiti di Poliomielite	0,18940
82. Roma — Istituto « Tata Giovanni »	0,11365
83. Roma — Policlinico Umberto I - 1ª Clinica delle Malattie Infettive dell'Università di Roma	0,37881
84. Roma — Dopolavoro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica	0,75761
85. Roma — Gruppo Mutilati ed Invalidi di Guerra del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica	0,18940
86. Roma — Istituto di Clinica Otorino-Laringoiatrica dell'Università di Roma Policlinico Umberto I	0,37881
87. Roma — Istituto Oblati della Madonna del Rosario	0,75761
88. Roma — Federazione Assistenza Cristiana	0,75761
89. Roma — Ente Nazionale per la Protezione e Assistenza ai Sordomuti	0,37881
90. Roma — Movimento di Collaborazione Civica	0,37881
91. Roma — Parrocchia S. Angela Merici - Per le opere assistenziali	0,11365
92. Roma — Lega Italiana per la Lotta contro la Poliomielite e Malattie Affini	0,75761
93. Roma — Associazione « Casa della Mamma »	0,18940
94. Roma — Ente per la Storia del Socialismo e del Movimento Operaio Italiano « Opera G. E. Modigliani »	0,37881
95. Roma — Opera Divin Redentore « Casa dell'Amore Fraterno »	0,18940
96. Farindola (Pescara) — Asili Infantili Rurali Montani	0,11365
97. Avezzano (L'Aquila) — Scuola Materna Marsicana	0,11365
98. Forino (Avellino) — Asilo Infantile « Elena D'Aosta »	0,37881
99. Volturara Irpina (Avellino) — Asilo Infantile « Alessandro Di Meo »	0,18940
100. Napoli — Casa Generalizia Piccole Ancelle di Cristo Re Per le opere di assistenza	0,37881
101. Monteforte Irpino (Avellino) — Ente Ospedaliero Zonale « San Giacomo »	0,18940
102. Avellino — Casa di Riposo Alfonso Rubilli	0,18940
103. Battipaglia (Salerno) — Opera « G. Bertoni » dei PP. Stimmatini	0,18940
104. Avellino — Scuola Materna « SS. Rosario »	0,18940
105. Bagnoli Irpino (Avellino) — Collegio Maschile « Povere Figlie di Sant'Antonio »	0,18940
106. Forino (Avellino) — Ente Comunale di Assistenza	0,18940
107. Castel San Lorenzo (Salerno) — Asilo Infantile « S. Maria Goretti »	0,11365
108. Andria (Bari) — Oasi San Francesco - Centro di Opere Educativo-Scolastiche	0,18940
109. Putigliano (Bari) — Ospedale S. Maria degli Angeli Centro Riabilitazione Spastici	0,37881
110. Trani (Bari) — Orfanotrofio Maschile Antoniano dei Padri Rogazionisti	0,37881
111. Fasano (Brindisi) — Scuola Materna « Maria Assunta » della Parrocchia Matrice San Giovanni Battista	0,18940
112. Canosa di Puglia (Bari) — Scuola Materna « Paolo e Lucia Pastore »	0,18940
113. Trani (Bari) — Orfanotrofio delle Suore Piccole Operaie Sacro Cuore	0,18940
114. Saracena (Cosenza) — Asilo Infantile « Domenico e Gaetano Forestieri »	0,18940

	%
115. Bagnara Calabra (Reggio Calabria) — Scuola Materna « Comm. Antonio De Leo »	0,18940
116. Messina — Orfanotrofio Femminile Antoniano del « Can. Annibale M. di Francia »	0,26516
117. Sommatino (Caltanissetta) — Asilo Infantile « S. Margherita »	0,18940
118. Palermo — Villaggio del Fanciullo « Don Orione »	0,18940
119. Partanna (Trapani) — Istituto del Povero « Riggirello »	0,18940
120. Lipari (Messina), frazione Canneto — Casa del Fanciullo delle Suore Francescane dell'Immacolata	0,18940
121. Modica (Ragusa) — Oratorio « San Giovanni Bosco »	0,18940
122. Sassari — Rifugio Gesù Bambino per Bimbe Abbandonate	0,26516
123. Sinnai (Cagliari) — Scuola Materna « Monsignor Puxeddu »	0,18940
124. Teti (Nuoro) — Asilo Infantile « Francescangelo Murgia »	0,11365
125. Bosa (Nuoro) — Piccola Casa della Divina Provvidenza « Cottolengo »	0,18940
126. Osini (Nuoro) — Asilo Infantile dello Ente Scuole Materne per la Sardegna	0,11365
127. Cuglieri (Nuoro) — Asilo Infantile « Serralutzu Flores »	0,11365
128. Senorbì (Cagliari) — Asilo Infantile « Carlo Sanna »	0,11365
129. Ossi (Sassari) — Asilo Infantile « Sacro Cuore »	0,11365
130. Tertenia (Nuoro) — Asilo Infantile « Sacro Cuore di Gesù »	0,18940
131. Sassari — Opera Pro Liberati dal Carcere « Cuore Immacolato di Maria »	0,18940
132. Sinnai (Cagliari) — Parrocchia di S. Barbara Per la Scuola Materna	0,18940
133. Adrano (Catania) — Unione Sportiva « Adrano »	0,18940
134. Alessandria — Circolo Ricreativo « Giacomo Matteotti »	0,37881
135. Asti — Circolo di Propaganda ed Animazione Sportiva « Bruno Zauli »	0,26516
136. Asti — Circolo Culturale di Studi Economico-Sindacali « G. Brodolini »	0,37881
137. Barge (Cuneo) — Società di Mutuo Soccorso e Beneficenza fra gli Operai	0,18940
138. Bari — Centro Culturale « Incontri di Politica e Mezzogiorno »	0,37881
139. Belpasso (Catania) — Patronato ACLI	0,18940
140. Bologna — Circolo Culturale « Filippo Turati »	0,26516
141. Calliano (Asti) — Circolo di Propaganda Turistica e Sportiva « Renzo Gavello »	0,37881
142. Catania — Polisportiva Libertas « Nesima Superiore »	0,09470
143. Catania — Polisportiva Libertas « Cibali »	0,18940
144. Catania — Istituto ONARMO di Assistenza Sociale	1,78038
145. Catania — Istituto « Madonna della Provvidenza »	0,09470
146. Catania — Istituto Suore del Patrocinio di San Giuseppe	0,09470
147. Cuneo — Fondazione « Bruno Manca »	0,37881
148. Cuneo — Fondazione Matteotti	0,37881
149. Cuneo — Circolo Culturale e Ricreativo « La Fratellanza »	0,37881
150. Paternò (Catania) — Polisportiva Libertas « Italia »	0,11365
151. Genova — « Il Tornasole » Circolo di Iniziativa Culturale e Sociale	0,37881
152. Lastra a Signa (Firenze) — Circolo « L'Incontro »	0,18940
153. Milano — Piccolo Teatro di Milano	0,18940
154. Novara — Circolo Culturale Pietro Ballario	0,18940
155. Novi Ligure (Alessandria) — Circolo Culturale « G. Matteotti »	0,37881
156. Parma — Club « Filippo Turati »	0,18940
157. Roma — Movimento « Gaetano Salvemini »	0,18940
158. Saluzzo (Cuneo) — Circolo Culturale « Rodolfo Morandi »	0,37881
159. Torino — Associazione Partigiani Matteotti del Piemonte	0,18940
160. Torino — Centro Studi Piero Gobetti	0,18940
161. Camastra (Agrigento) — Circolo Ricreativo « G. Matteotti »	0,37881
162. Ancona — Centro Anna Kuliscioff	0,18940
163. Ancona — Centro Sportivo « Tiger »	0,09470
164. Loreto (Ancona) — Società A.I.C.S. Folgore	0,09470
165. Osimo (Ancona) — Centro di Azione Sociale e Turismo Giovanile	0,09470
166. Osimo (Ancona) — Circolo di Cultura « A. Bocconi »	0,09470
167. Arezzo — Circolo Culturale « Antonio Labriola »	0,37881
168. Arezzo — Associazione Sportiva Aretina	0,37881
169. Brindisi — Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione Federazione provinciale	0,09470
170. Brindisi — Ente Nazionale Assistenza ai Coltivatori « E.N.A.C. » Ufficio Provinciale	0,09470
171. Carrara (Massa Carrara) — Cenacolo Culturale « Arturo Dazzi »	0,18940
172. Caserta — « Caserta Club » Circolo Artistico Culturale Sportivo	0,18940
173. San Gregorio Matese (Caserta) — Associazione Pro Loco	0,37881
174. Caserta — Associazione Culturale per gli Studi Socio-Economici della Regione Campana	0,37881
175. Longobardi (Cosenza) — Circolo di Cultura « Giacomo Brodolini »	0,09470
176. Corigliano Calabro (Cosenza) — Circolo Culturale « Ausonia Club »	0,09470
177. Manfredonia (Foggia) — Centro di Cultura Popolare e Biblioteca « Antonio Simone »	0,09470
178. Sestri Levante (Genova) — Ente Comunale di Assistenza	0,09470
179. Genova — Associazione Democratico Orientamento Immigrati	0,18940
180. Gioia dei Marsi (L'Aquila) — Circolo Ricreativo Culturale e Sportivo	0,18940
181. Sulmona (L'Aquila) — Associazione Culturale Ricreativa Sportiva « Gaetano Salvemini »	0,09470

	%
182. Introdacqua (L'Aquila) — Circolo « G. Matteotti »	0,18940
183. L'Aquila — Gruppo di Promozione Sociale e Culturale « R. Morandi »	0,09470
184. Tagliacozzo (L'Aquila) — Istituto Educativo Assistenziale	0,18940
185. Piombino (Livorno) — Circolo Culturale Ricreativo e di assistenza sociale « Il Rivellino »	0,09470
186. Milano — Unione Italiana Sport Popolare	0,18940
187. Monza (Milano), frazione San Fruttuoso — Gruppo Escursionistico « Speranza »	0,18940
188. Milano — Convitto Scuola Rinascita « Livi-Ruggeri-Pintor »	3,78805
189. Napoli — A.R.N. Associazione Risveglio Napoli Servizi Educativi e Iniziative di Sviluppo Comunitario	0,18940
190. Napoli — Associazione Italiana Circolo Sportivi Comitato Provinciale	0,75761
191. Somma Vesuviana (Napoli) — Circolo Sociale	0,18940
192. Casoria (Napoli) — Circolo Culturale « G. Brodolini »	0,18940
193. Belgirate (Novara) — E.N.A.L Circolo Ricreativo Sociale	0,18940
194. Belgirate (Novara) — Asilo Infantile « Elena Conelli »	0,18940
195. Caprezzo (Novara) — Pro Loco	0,18940
196. Gravellona Toce (Novara) — Circolo Culturale « G. Brodolini »	0,09470
197. Borgomanero (Novara) — Circolo « Astrolabio »	0,18940
198. Corleone (Palermo) — Circolo Ricreativo « Bernardino Verro »	0,09470
199. Chiusa Sclafani (Palermo) — Circolo Ricreativo Socialista « Giacomo Brodolini »	0,09470
200. Palermo. — Centro Studi « Anna Kulischioff »	0,37881
201. Palermo — Associazione Italiana dei Giovani Avvocati	0,18940
202. Palazzo Adriano (Palermo) — Circolo « Skanderbeg »	0,09470
203. Palermo — Istituto di Ricerche e Iniziative Culturali	0,37881
204. Palermo — Circolo Culturale « F. Turati »	0,37881
205. Partinico (Palermo) — Circolo Caccia e Pesca Sezione ARCI	0,09470
206. Perugia — Unione Italiana Sport Popolare (U.I.S.P.) Comitato provinciale	0,18940
207. Gubbio (Perugia) — Associazione « Maggio Eugubino »	0,37881
208. Gubbio (Perugia) — Università fra Muratori Scalpellini ed Arti Congeneri « Innocenzo Migliarini »	0,18940
209. Perugia — A.R.C.I. - Associazione Ricreativa Culturale Italiana	0,18940
210. Villafranca Piemonte (Torino) — Asilo Infantile	0,11365
211. Pisa — Gruppo Artistico Letterario « La Soffitta »	0,18940
212. Faenza (Ravenna) — Società di Mutuo Soccorso Cultura e Sport « I Fiori »	0,18940

	%
213. Bianco (Reggio Calabria) — Circolo Culturale « Jonico »	0,09470
214. Poggio Mirteto (Rieti) — Asilo Infantile Comunale	0,18940
215. Roma — Parrocchia S. Maria Mater Ecclesiae Per le opere assistenziali	0,18940
216. Roma — Circolo di Cultura « Carlo Pisacane »	0,09470
217. Roma — Ente di Azione Sociale	0,09470
218. Sorrento (Napoli), località Capo — Parrocchia del SS. Rosario Per le opere assistenziali	0,18940
219. Roma — Unione Donne Italiane	0,56821
220. Roma — Unione Italiana Sport Popolare	0,75761
221. Vetto (Reggio Emilia) — Parrocchia di San Lorenzo Martire Per le opere assistenziali	0,09470
222. Roma — Villa San Vincenzo Pallotti Casa di Riposo per Signore Anziane delle Suore Eucaristiche	0,18940
223. Velletri (Roma) — Società Ginnastica « Velitrae »	0,18940
224. Orvieto (Terni) — Istituto per le Arti popolari ed i Mestieri Tradizionali	0,09470
225. Agnone (Isernia) — Istituto Vescovile « San Bernardino » per gli Orfani dei Lavoratori	0,09470
226. Alvignano (Caserta) — Istituto Povere Figlie della Visitazione Per la Casa di Riposo « Alberigi »	0,09470
227. Arienzo (Caserta) — Istituto Casa del Fanciullo « S. Alfonso »	0,09470
228. Caiazzo (Caserta) — Opere Pie Riunite	0,09470
229. Calvi Risorta (Caserta) — Istituto « Pietro Izzo »	0,09470
230. Carinola (Caserta) — Istituto « S. Cuore Immacolato di Maria »	0,09470
231. Caserta — Associazione Italiana per la Assistenza agli Spastici	0,09470
232. Caserta — Orfanotrofio Maschile « S. Antonio »	0,09470
233. Cassano al Jonio (Cosenza) — Curia Vescovile Per le opere sociali	0,37881
234. Catanzaro — Casa dei SS. Cuori di Gesù e di Maria	0,09470
235. Grazzanise (Caserta) — Istituto Educativo Assistenziale « Immacolata di Fatima »	0,09470
236. Reggio Calabria — Parrocchia San Giorgio Extra - Per le opere assistenziali	0,37881
237. Roma — Associazione per lo Sviluppo e l'Incremento della Cooperazione	0,37881
238. Bari — Diocesi - Per le opere sociali di assistenza	0,37881
239. Castel Giorgio (Terni) — Parrocchia San Pancrazio Martire - Per le opere assistenziali	0,09470
240. Chiaravalle (Ancona) — Parrocchia S. Maria di Castagnola - Per le opere assistenziali	0,18940
241. Grumo Appula (Bari) — Parrocchia S. Maria Assunta - Per le opere assistenziali	0,09470
242. Ginosa (Taranto), località Marina — Parrocchia di Maria SS. Immacolata - Per le opere assistenziali	0,18940
243. Montecastrilli (Terni), frazione Dunarobba — Parrocchia Santa Vittorina - Per le opere assistenziali	0,09470

	%
244. Orvieto-Scalo (Terni) — Parrocchia di S. Stefano e S. Anna Per l'Asilo Infantile Medaglia d'Oro « L. A. Funi »	0,09470
245. Ripatransone (Ascoli Piceno) — Curia Vescovile Per le opere sociali e di assistenza	0,47351
246. Spoleto (Perugia) — Istituto Bambino Gesù	0,09470
247 Terni — Opera Salesiana Immacolata Concezione	0,09470
248. Falvaterra (Frosinone) — Ente Comunale di Assistenza	0,09470
249. Pofi (Frosinone) — Ente Comunale di Assistenza	0,09470
250. Supino (Frosinone) — Ente Comunale di Assistenza	0,09470
251. Torre Caietani (Frosinone) — Ente Comunale di Assistenza	0,09470
252. Fano (Pesaro) — Associazione Italiana Circoli Sportivi	0,09470
253. Roma — Centro Educazione Sportiva e Culturale « C.E.S.E.C. »	0,37881
254. Roma — Istituto per il Progresso del Mezzogiorno	0,18940
255. Roma — A.R.C.I. Associazione Ricreativa Culturale Italiana	0,56821
256. Alife (Caserta) — Istituto Maschile « Le Rose dell'Ausiliatrice »	0,09470
257 Ancona — Diocesi per le opere assistenziali	0,37881

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 8,51848 per cento.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1972
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 15

(8791)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Corteolona.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corteolona (Pavia), cui per legge sono assegnati 15 consiglieri, risultò composto, a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari di diversa ispirazione politica.

Tuttavia fu ugualmente possibile l'elezione del sindaco e della giunta municipale che risultò composta di due assessori appartenenti al gruppo politico che contava il maggior numero di consiglieri (sette), ed al quale apparteneva anche il sindaco, e di due assessori, compreso l'assessore anziano, di altro gruppo politico che disponeva di quattro consiglieri.

I due gruppi politici rappresentati nella giunta operarono concordemente sino al 26 luglio 1971, data in cui, il secondo si oppose all'impegno di spesa che il comune avrebbe dovuto assumersi per l'allacciamento dei servizi conseguenti alla costruzione degli alloggi popolari per i lavoratori agricoli dipendenti, in quanto non condivideva il futuro sviluppo comprensoriale del comune, programmato dal tecnico incaricato dal sindaco, nel cui contesto venivano ad inserirsi gli alloggi dei sopradetti.

A seguito di tale contrasto i quattro consiglieri del secondo gruppo ritirarono l'appoggio all'amministrazione in carica, creando in tal modo una frattura in seno alla maggioranza.

Il 15 dicembre fu convocato il consiglio comunale anche per l'approvazione del bilancio di previsione 1972, ma l'esame di esso fu rinviato, su proposta del sindaco, il quale aveva temuto che degli otto consiglieri presenti, tre, che facevano parte dello schieramento di opposizione, si sarebbero allontanati dall'aula prima della votazione rendendo nulla la seduta.

In seguito il bilancio venne sottoposto all'esame del consiglio ancora nelle sedute del 14, 15 e 21 gennaio 1972.

Nella prima seduta non si potè validamente deliberare in quanto erano presenti solo sette consiglieri; nelle altre due, la votazione riportò sette voti favorevoli e sette contrari su 14 consiglieri presenti.

Nell'ultima seduta la mancata approvazione del bilancio fu dovuta, oltre che al dissidio insorto tra i due gruppi di maggioranza, anche alla defezione di un consigliere del primo gruppo che passò allo schieramento di opposizione.

In conseguenza del reiterato comportamento omissivo del consiglio comunale di Corteolona, la sezione di Pavia del comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 24 gennaio 1972, nominò un commissario *ad acta*, a norma **dell'art.** 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il quale deliberò l'approvazione del bilancio il 15 febbraio 1972.

Il prefetto di Pavia, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma **dell'art.** 4 della citata legge 1969, n. 964, con decreto in data 19 febbraio 1972, ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Dai fatti sovraesposti si evince chiaramente che il dissidio insorto tra i due gruppi rappresentati nella giunta municipale — la quale, pertanto, non poteva più contare su una sicura maggioranza — aveva creato una paralisi funzionale dell'amministrazione, con grave pregiudizio degli interessi dell'ente.

Inoltre, la mancata approvazione, da parte del consiglio comunale, del bilancio, più volte sottoposto al suo esame, quando i termini previsti dalla citata legge n. 964 erano già abbondantemente scaduti, comprova in modo inequivocabile l'incapacità dello stesso consiglio di evitare le misure sanzionatorie che la legge commina in caso di omessa approvazione dell'importante documento contabile, presupposto essenziale per il regolare svolgimento della vita amministrativa dell'ente.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 7 aprile 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corteolona ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Leonardo Mastropasqua.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Corteolona (Pavia) non è riuscito a provvedere all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 aprile 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corteolona è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Leonardo Mastropasqua è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1972

LEONE

RUMOR

(8839)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Elpidio a Mare.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) — al quale la legge assegna 30 membri — risultò composto a seguito delle elezioni del 17 novembre 1968, di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Fu tuttavia possibile costituire una giunta eterogenea.

Nel settembre 1971, venuto meno l'appoggio di un elemento della coalizione di maggioranza, si determinava in quel consiglio comunale la contrapposizione di forze numericamente equivalenti.

In tale situazione il civico consesso non è stato in grado di adempiere al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

Riunitosi soltanto il 29 gennaio 1972 per l'esame dell'importante documento contabile, il consiglio comunale non esprimeva alcuna valida deliberazione, essendosi rispecchiata, nella votazione seguita al dibattito, la stessa cennata contrapposizione di forze (15 favorevoli e 15 contrari).

A seguito di tale risultato il sindaco e gli assessori rassegnavano le dimissioni dalla carica delle quali, peraltro, non veniva preso atto.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il comitato regionale di controllo ha disposto la convocazione d'ufficio di quell'organo per il 14 febbraio c.a. per la deliberazione del bilancio 1972, all'uopo assegnando il termine di giorni 30 per l'approvazione del bilancio stesso, con espressa diffida che, nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 14 febbraio c.a., il bilancio veniva respinto con 15 voti contrari ed 11 favorevoli.

Di fronte a tale inequivoca manifestazione di volontà del consiglio comunale di S. Elpidio a Mare, che denota ancora una volta la paralisi conseguente alla contrapposizione di gruppi equivalenti, il comitato regionale di controllo, con decisione 23 febbraio c.a. n. 3713, ha nominato, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Il prefetto, in ossequio alla stessa legge, ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di S. Elpidio a Mare rimasto carente in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 ed avuto riguardo ai rigorosi criteri ai quali nella materia è informata la normativa contenuta nella richiamata legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 7 aprile 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Gerardo Amodio.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 aprile 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio-decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consigilo comunale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Gerardo Amodio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1972

LEONE

RUMOR

(8844)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Chiaravalle Centrale.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), al quale la legge assegna 20 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica che, tuttavia, riuscirono ad eleggere gli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

In tale situazione sorgevano, però, gravi difficoltà in ordine all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

L'adunanza consiliare all'uopo indetta per il giorno 30 ottobre 1971 risultava infruttuosa.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto, con decreto 26 novembre 1971, n. 2/28.10.10523, disponeva due convocazioni d'ufficio di quel consiglio comunale per i giorni 2 e 6 dicembre 1971, che, successivamente, con decreto 6 dicembre 1971, venivano differite ai

giorni 30 dicembre 1971 e 5 gennaio 1972 ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo, egli assegnava un termine di giorni 30 per l'approvazione del bilancio stesso, con espressa diffida che, nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, sarebbe stato adottato il provvedimento di rigore previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Neppure tale tentativo aveva, però, esito positivo in quanto la seduta consiliare del 30 dicembre 1971 risultava infruttuosa, mentre la riunione del 5 gennaio 1972 non aveva luogo.

Identico risultato negativo aveva, poi, la seduta disposta dalla amministrazione interessata per il giorno 28 gennaio 1972.

Essendo decorso inutilmente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio medesimo, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 marzo 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Biagio Giancotti.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 marzo 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Biagio Giancotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1972

LEONE

RUMOR

(8842)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Voghera.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 7 giugno 1970 per il rinnovo del consiglio comunale di Voghera nessuna delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta dei seggi.

Venne, pertanto, costituita, in un primo tempo, una giunta di coalizione tra alcuni dei gruppi consiliari, i quali, però, non potevano contare su una decisiva, organica maggioranza tant'è che l'accordo venne successivamente meno provocando le dimissioni di 6 assessori, delle quali il consiglio prese atto il 14 giugno 1971.

La sostituzione degli assessori dimissionari con appartenenti ad altri gruppi consiliari portò alla formazione di una nuova giunta anch'essa minoritaria.

In tale situazione sorgevano gravi difficoltà in ordine alla approvazione del bilancio di previsione del 1972.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1971 — entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma della legge 22 dicembre 1969, n. 964 — la sezione di Pavia del comitato regionale di controllo, con lettera del 10 novembre 1971, invitava il sindaco del comune di Voghera a fornire chiarimenti circa la mancata convocazione, entro il predetto termine, del consiglio comunale, per provvedere al menzionato adempimento. Nel contempo, il sindaco era invitato a far conoscere se lo schema di bilancio fosse stato predisposto.

Successivamente, avendo la giunta municipale approvato, in data 15 dicembre 1971, detto schema di bilancio, la stessa sezione di Pavia del comitato regionale di controllo, con telegramma del 21 dicembre, invitava il sindaco a convocare il consiglio comunale per deliberare il bilancio, entro il termine del 15 gennaio 1972, con l'avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dal quinto comma dell'art. 4 della summenzionata legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Peraltro, il consiglio comunale, riunitosi soltanto il 19 gennaio u.s., respingeva il bilancio di previsione 1972, con 21 voti contrari e 19 favorevoli.

La sezione di Pavia del comitato regionale di controllo, allora, con provvedimento 24 gennaio 1972, ha nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

In data 9 febbraio u.s. il predetto commissario regionale ha provveduto al suddetto adempimento.

Il prefetto di Pavia ha, quindi, proposto, a norma degli articoli 4 della citata legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale di Voghera del quale ha, frattanto, disposto la sospensione, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Al riguardo si osserva che il predetto consiglio comunale inadempiente in ordine all'obbligo fondamentale del bilancio 1972, alla data del 31 ottobre 1971, entro la quale avrebbe dovuto provvedersi, non è riuscito a deliberare tale atto, malgrado gli interventi monitori del competente organo di controllo, nella seduta all'uopo tenutasi il 19 gennaio 1972.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Voghera.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 7 aprile 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Voghera ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Antonio Verde.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Voghera ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1972, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 aprile 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964; 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Voghera è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Antonio Verde è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1972

LEONE

RUMOR

(8840)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Variazioni delle circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1964, n. 500, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1964, registro n. 4 Sanità, foglio n. 24, con il quale, ai sensi dell'art. 11, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, contenente il regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, venivano determinati il numero degli ispettori dermosifilografi nonchè le circoscrizioni di servizio;

Visto il proprio decreto del 14 marzo 1968 registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1968, registro n. 5 Sanità, foglio n. 223, con il quale veniva modificato l'ordinamento delle precitate circoscrizioni di servizio;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 837;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici;

Ritenuta l'opportunità di modificare quelle circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi provinciali i cui territori sono inclusi in regioni diverse;

Decreta:

La circoscrizione di servizio Aosta-Vercelli viene divisa in due distinte circoscrizioni di servizio: quella di Aosta e quella di Vercelli, comprendenti i territori delle rispettive provincie;

La circoscrizione di servizio di Pavia-Piacenza viene divisa in due distinte circoscrizioni di servizio: quella di Pavia e quella di Piacenza, comprendenti i territori delle rispettive provincie.

La circoscrizione di servizio La Spezia-Massa Carrara viene divisa in due distinte circoscrizioni di servizio: quella di La Spezia e quella di Massa Carrara, comprendenti i territori delle rispettive provincie;

La circoscrizione di servizio Ascoli Piceno-Teramo viene divisa in due distinte circoscrizioni di servizio: quella di Ascoli Piceno e quella di Teramo, comprendenti i territori delle rispettive provincie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 125

(8801)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1972.

Concessione di autonomia funzionale alla S.p.a. Eurallumina di Portoscuso.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione;

Vista la domanda in data 25 febbraio 1972 della Società « Eurallumina S.p.a. », con sede in Portoscuso (Cagliari), intesa ad ottenere la dispensa prevista dall'ultimo comma del citato art. 110 per le operazioni di carico e scarico su e da natanti della materia prima e del prodotto, da effettuarsi negli impianti portuali predisposti dalla società stessa nel porto di Portovesme;

Considerato che le caratteristiche tecniche e funzionali del ciclo di lavorazione dello stabilimento della società e delle attività connesse esigono e comportano una organizzazione unitaria dei servizi sia a bordo che a terra;

Ritenuta la sussistenza di motivi di pubblico interesse nell'affermazione sul mercato interno ed internazionale dello sviluppo della produzione dell'alluminio;

Decreta:

E' concessa alla società « Eurallumina » S.p.a., con sede in Portoscuso, Cagliari, la facoltà di servirsi di personale alle proprie dipendenze per l'esecuzione di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione che vengono effettuate nel porto di Portovesme, Cagliari, con i mezzi che la società stessa predispone ai fini della piena funzionalità del proprio sistema produttivo.

Roma, addì 26 aprile 1972

Il Ministro: CASSIANI

(8877)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Trasferimento dello Stato dell'Oregon dalla giurisdizione del vice consolato di 1ª categoria in Seattle alla giurisdizione del consolato generale in San Francisco.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio dello Stato dell'Oregon viene trasferito dalla giurisdizione del vice consolato di 1ª categoria in Seattle alla giurisdizione del consolato generale in San Francisco.

Il presente decreto ha decorrenza 1° giugno 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1972

Il Ministro: MORO

(8737)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Laboratorio Domorezia di Blasi Emilio dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica, sita in Chiavenna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4141 in data 10 dicembre 1966 la ditta Laboratorio Domorezia di Blasi Emilio fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Chiavenna (Sondrio), via Quadrio, 13, specialità medicinali chimiche nelle forme farmaceutiche: sciroppi, discoidi, pastiglie e fiale per uso orale nonchè specialità medicinali biologiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 23 marzo 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio Domorezia di Blasi Emilio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Chiavenna (Sondrio), via Quadrio, 13, concessa con decreto ministeriale n. 4141 in data 10 dicembre 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Sondrio è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8770)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Rinnovazione e collocamento di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1968 e 15 novembre 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1968, n. 193 e 22 novembre 1968, n. 297, con i quali sono state autorizzate rispettivamente la 24ª e 25ª emissione dei predetti buoni;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1969, 15 luglio 1970 e 8 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1969, n. 185, 25 luglio 1970, n. 187 e 20 luglio 1971, n. 182, concernenti la loro rinnovazione e collocamento;

Decreta:

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo di L. 175.000.000.000, corrispondenti a quelli della ventiquattresima e venticinquesima emissione, fermi restando l'interesse annuo anticipato del 3,50 % e tutte le altre modalità e condizioni stabilite per tali emissioni.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1972
Registro n. 20 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 111

(9016)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Autorizzazione alla società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: vita e capitalizzazione, aeronautica, automobili, cauzioni, credito, cristalli, film, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi d'impiego, trasporti, di-

retta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

Roma, addì 21 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8857)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Sostituzione di un componente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1960 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Visto la nota n. 1791 del 5 giugno 1972 con la quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ing. Giulio Volpi dall'incarico di componente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ha designato a sostituirlo il dott. Carlo Pastore, segnalato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Il dott. Carlo Pastore entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione dell'ing. Giulio Volpi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: RIPAMONTI

(8793)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Norme per lo spostamento dei suidi ai fini della profilassi delle pesti suine.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

Vista la propria ordinanza 1° dicembre 1968 concernente la profilassi obbligatoria della peste suina classica;

Considerato che nel territorio nazionale sono insorti di recente alcuni focolai di peste suina classica;

Ritenuto quindi opportuno disciplinare lo spostamento dei suidi mediante norme atte ad esercitare un efficace controllo sanitario sui suddetti animali;

Ordina:

Art. 1.

I suidi da trasportare fuori provincia a qualsiasi titolo e con qualunque mezzo devono essere sottoposti a visita veterinaria prima del carico.

Art. 2.

I veterinari comunali o consorziali, a conferma dell'esito favorevole della visita, compileranno l'attestazione sanitaria a tergo del modello n. 4, previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, precisando che gli animali sono stati vaccinati da almeno dieci giorni contro la peste suina classica e riportando, altresì, gli estremi dei contrassegni auricolari apposti a comprova dell'avvenuto trattamento immunizzante.

Art. 3.

Il modello n. 4, di cui al precedente articolo, dovrà essere redatto in triplice copia per ogni destinazione. Una copia del predetto modello sarà inviata a cura dei veterinari comunali o consorziali agli uffici dei veterinari comunali o consorziali dei comuni di destinazione, a mezzo raccomandata a spese degli interessati.

Art. 4.

I veterinari comunali o consorziali dei comuni di destinazione degli animali, presa visione dei modelli n. 4 effettueranno, nell'ambito della normale vigilanza sugli allevamenti e sui concentramenti di animali in genere, gli opportuni controlli sanitari.

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche per i suidi che vengono spostati nell'ambito di una stessa provincia per essere condotti a mercati, fiere ed esposizioni.

Art. 6.

Sono fatte salve le norme più restrittive stabilite, in materie di spostamento di suidi, nelle ordinanze di zona infetta o di zona di protezione, emanate dalle competenti autorità sanitarie periferiche in caso di insorgenza di focolai di malattie contagiose dei suidi.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra immediatamente in vigore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9010)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Genova

Con decreto 6 aprile 1972, n. 604, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex greto in sponda sinistra del torrente Veilino in località Staglieno del comune di Genova, segnato nel nuovo catasto del comune medesimo al foglio n. 8, sezione I, mappale 39 ½, della superficie di mq. 1.055, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000, rilasciato l'8 gennaio 1969, dall'ufficio tecnico erariale di Genova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8952)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Varianti al programma di fabbricazione del comune di Brindisi

Con decreto n. 9486 in data 23 marzo 1972 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Brindisi predisposta per la realizzazione della costruzione dell'istituto tecnico per geometri.

(8912)

Con decreto n. 9488 in data 27 marzo 1972 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Brindisi predisposta per la realizzazione della costruzione del liceo scientifico « Monticelli ».

(8911)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 6 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	580,95	580,95	581 —	580,95	580,70	580,95	580,90	580,95	580,95	580,95
Dollaro canadese	590,60	590,60	590,50	590,60	589,30	590,60	590,60	590,60	590,60	590,60
Franco svizzero	154,56	154,56	154,60	154,56	154,30	154,56	154,58	154,56	154,56	154,55
Corona danese	83,41	83,41	83,40	83,41	83 —	83,41	83,415	83,41	83,41	83,40
Corona norvegese	89,46	89,46	89,4950	89,46	89,40	89,45	89,455	89,46	89,46	89,45
Corona svedese	122,62	122,62	122,65	122,62	122,50	122,62	122,62	122,62	122,62	122,60
Fiorino olandese	183,165	183,165	183,25	183,165	183,10	183,15	183,15	183,165	183,16	183,16
Franco belga	13,263	13,263	13,27	13,263	13,25	13,26	13,2650	13,263	13,26	13,26
Franco francese	116,21	116,21	116,25	116,21	116 —	116,21	116,19	116,21	116,21	116,20
Lira sterlina	1416,05	1416,05	1417 —	1416,05	1414,50	1416,05	1416,40	1416,05	1416,05	1416,05
Marco germanico	184,34	184,34	184,54	184,34	184,10	184,37	184,29	184,34	184,34	184,30
Scellino austriaco	25,42	25,42	25,44	25,42	25,39	25,42	25,4375	25,42	25,42	25,40
Escudo portoghese	21,56	21,59	21,6650	21,56	21,70	21,58	21,60	21,56	21,59	21,58
Peseta spagnola	9,158	9,158	9,15	9,158	9,07	9,15	9,1575	9,158	9,15	9,15
Yen giapponese	1,95	1,95	1,94	1,95	1,95	1,95	1,938	1,95	1,95	1,95

Media dei titoli del 6 luglio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
» 5 % (Ricostruzione)	93,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,15
» 5 % (Città di Trieste)	93,50
» 5 % (Beni esteri)	92,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,10
» 5,50 % » » 1968-83	95,875
» 5,50 % » » 1969-84	94,70
» 6 % » » 1970-85	98,325
» 6 % » » 1971-86	97,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,30
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,45
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	580,925
Dollaro canadese	590,60
Franco svizzero	154,52
Corona danese	83,412
Corona norvegese	89,457
Corona svedese	122,62
Fiorino olandese	183,157
Franco belga	13,264
Franco francese	116,20
Lira sterlina	1416,225
Marco germanico	184,315
Scellino austriaco	25,429
Escudo portoghese	21,58
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,944

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a-2), b), c), d), e) ed f), del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1º gennaio 1971 all'11 aprile 1971.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Periodo dal 1° *gennaio* 1971 *al* 31 *marzo* 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1-1-1971 al 15-1-1971	Dal 16-1-1971 al 31-1-1971	Dal 1-2-1971 al 15-2-1971	Dal 16-2-1971 al 28-2-1971	Dal 1-3-1971 al 15-3-1971	Dal 16-3-1971 al 31-3-1971
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:						
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):						
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 21 %:						
	05	a. crema di latte	24.013	23.769	22.144	22.144	22.144	20.519
	09	b. altri	24.013	23.769	22.144	22.144	22.144	20.519
	10	II. superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %	50.788	50.275	46.838	46.838	46.838	43.400
	12	III. superiore al 45 %	78.494	77.694	72.381	72.381	72.381	67.069
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	01	I. Siero di latte	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:						
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	20.000	20.000	19.688	19.688	18.250	16.563
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	40.156	40.156	40.156	40.156	40.156	40.156
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41.406	41.406	41.406	41.406	41.406	41.406
	18	4. superiore al 29 %	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	16.250	16.250	15.938	15.938	14.500	12.813
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	36.406	36.406	36.406	36.406	36.406	36.406
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656
	36	4. superiore al 29 %	65.156	65.156	65.156	65.156	65.156	65.156
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:						
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale all'11 %:						
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	10.106	10.106	10.106	10.106	10.106	10.106
	42	2. altri	13.644	13.644	13.644	13.644	13.644	13.644

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1-1-1971 al 15-1-1971	Dal 16-1-1971 al 31-1-1971	Dal 1-2-1971 al 15-2-1971	Dal 16-2-1971 al 28-2-1971	Dal 1-3-1971 al 15-3-1971	Dal 16-3-1971 al 31-3-1971
04.02 (*segue*)		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	50.788	50.275	46.838	46.838	46.838	43.400
	50	2. superiore al 45 %	78.494	77.694	72.381	72.381	72.381	67.069
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:						
		a. Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):						
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
		b. altri (*e*):						
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	163 per kg (*f*)	163 per kg (*f*)	159 per kg (*f*)	159 per kg (*f*)	145 per kg (*f*)	128 per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	163 per kg (*g*)	163 per kg (*g*)	159 per kg (*g*)	159 per kg (*g*)	145 per kg (*g*)	128 per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:						
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):						
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	508 per kg (*g*)	503 per kg (*g*)	468 per kg (*g*)	468 per kg (*g*)	468 per kg (*g*)	434 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	785 per kg (*g*)	777 per kg (*g*)	724 per kg (*g*)	724 per kg (*g*)	724 per kg (*g*)	671 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	92.344	91.406	85.156	85.156	85.156	78.906
	08	B. altro	112.663	111.519	103.894	103.894	103.894	96.269

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1-1-1971 al 15-1-1971	Dal 16-1-1971 al 31-1-1971	Dal 1-2-1971 al 15-2-1971	Dal 16-2-1971 al 28-2-1971	Dal 1-3-1971 al 15-3-1971	Dal 16-3-1971 al 31-3-1971
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:						
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):						
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:						
		1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.:						
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 141,75 u.c.:						
	107	aa. Bergkäse	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031
	111	bb. altri	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:						
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	121	alfa. Bergkäse	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031
	124	beta. altri	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	127	aa. Bergkäse	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031
	131	bb. altri	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)
	134	II. altri	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	52.500 (*p*)	52.500 (*p*)	40.000 (*p*)	36.875 (*p*)	36.875 (*p*)	36.875 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:						
	141	I. Gorgonzola	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669
	144	II. altri	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:						
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco						

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1-1-1971 al 15-1-1971	Dal 16-1-1971 al 31-1-1971	Dal 1-2-1971 al 15-2-1971	Dal 16-2-1971 al 28-2-1971	Dal 1-3-1971 al 15-3-1971	Dal 16-3-1971 al 31-3-1971
04.04 (segue)		frontiera (l) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (r):						
	147	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	151	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il sesto restante	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375
	154	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:						
	157	1. inferiore o uguale al 48 %	34.694	34.644	34.331	34.331	34.331	34.019
	161	2. superiore al 48 %	46.281	46.056	44.556	44.556	44.556	43.056
	164	b. superiore al 36 %	96.281	96.056	94.556	94.556	94.556	93.056
		E. altri:						
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:						
		a. inferiore o uguale al 47 %:						
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	52.500	52.500	40.000	36.875	36.875	36.875
	167	2. Pecorino	52.500	52.500	40.000	36.875	36.875	36.875
	169	3. altri	52.500	52.500	40.000	36.875	36.875	36.875
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:						
	171	1. Cheddar, Chester	43.325	43.325	43.325	43.325	43.325	43.325
		2. Tilsit, Havarti, Esrom e Kashkaval, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (o):						
	174	aa. inferiore o uguale al 48 %	29.781 (s)	29.781 (s)	29.781 (s)	29.781 (s)	29.781 (s)	29.781 (s)
	177	bb. superiore al 48 %	29.781 (t)	29.781 (t)	29.781 (t)	29.781 (t)	29.781 (t)	29.781 (t)
	178	3. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (o)	29.781 (s)	29.781 (s)	29.781 (s)	29.781 (s)	29.781 (s)	29.781 (s)
		4. altri:						
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
	182	bb. non nominati	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
		c. superiore a 72 %:						
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:						
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	22.338	22.338	22.338	22.338	22.338	22.338
	185	bb. altri	22.338	22.338	22.338	22.338	22.338	22.338
	187	2. altri	79.781	79.781	79.781	79.781	79.781	79.781
		II. non nominati:						
		a. grattugiati o in polvere:						
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	52.500	52.500	40.000	36.875	36.875	36.875
	190	2. Pecorino	52.500	52.500	40.000	36.875	36.875	36.875
	191	3. altri	52.500	52.500	40.000	36.875	36.875	36.875

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1-1-1971 al 15-1-1971	Dal 16-1-1971 al 31-1-1971	Dal 1-2-1971 al 15-2-1971	Dal 16-2-1971 al 28-2-1971	Dal 1-3-1971 al 15-3-1971	Dal 16-3-1971 al 31-3-1971
04.04 (*segue*)		b. altri:						
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	79.781	79.781	79.781	79.781	79.781	79.781
	197	2. non nominati	79.781	79.781	79.781	79.781	79.781	79.781
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):						
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:						
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):						
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:						
	01	I. lattosio	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora *trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.*

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — *Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);*
C. — Lire 4.868,75 (quattromilaottocentosessantotto e 75/100) per il periodo 1°/31 gennaio 1971;
Lire 4.650,00 (quattromilaseicentocinquanta) per il periodo 1°/28 febbraio 1971;
Lire 4.437,50 (quattromilaquattrocentotrentasette e 50/100) per il periodo 1°/31 marzo 1971.

(*g*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 4.868,75 (quattromilaottocentosessantotto e 75/100) per il periodo 1°/31 gennaio 1971;
Lire 4.650,00 (quattromilaseicentocinquanta) per il periodo 1°/28 febbraio 1971;
Lire 4.437,50 (quattromilaquattrocentotrentasette e 50/100) per il periodo 1°/31 marzo 1971.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*i*) Sono considerate *come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:*

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al *territorio doganale della Comunità. Tale* importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o *in fette) per la vendita al minuto* », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— *una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;*
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a *38,50 u.c. (pari a lire 24.063) per 100 kg di peso netto per le importazioni* dall'Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera (dal 16 gennaio 1971 viene aggiunta la Bulgaria e dal 1° marzo 1971 viene aggiunta l'Ungheria).

(*t*) Il prelievo è limitato a 58,50 u.c. (pari a lire 36.562,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni dall'Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera (dal 16 gennaio 1971 viene aggiunta la Bulgaria e dal 1° marzo 1971 viene aggiunta l'Ungheria).

Periodo dal 1° aprile 1971 all'11 aprile 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1° aprile 1971 all'11 aprile 1971
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):	
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 21 %:	
	05	a. crema di latte	18.819
	09	b. altri	18.819
	10	II. superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %	39.806
	12	III. superiore al 45 %	61.519
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):	
		A. senza aggiunta di zuccheri:	
	01	I. siero di latte	3.688
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	20.313
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	40.813
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	42.063
	18	4. superiore al 29 %	69.563
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	16.563
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	37.063
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	38.313
	36	4. superiore al 29 %	65.813
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale all'11 %:	
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11.075
	42	2. altri	14.950
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	39.806
	50	2. superiore al 45 %	61.519
		B. con aggiunta di zuccheri:	
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):	
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750
		b. altri (*e*):	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	166 per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	371 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	658 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	166 per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	371 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	658 per kg (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1° aprile 1971 all'11 aprile 1971
04.02 (*segue*)		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	19.269
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):	
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	398 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	615 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):	
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	72.375
	08	B. altro	88.300
04.04		Formaggi e latticini (*a*):	
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
		I. aventi tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):	
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:	
		1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.:	
	101	aa. Appenzell	9.375
	104	bb. altri	9.375
		2. uguale o superiore a 141,75 u.c.:	
	107	aa. Bergkäse	42.406
	111	bb. altri	42.406 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:	
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:	
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	114	alfa. Appenzell	9.375
	117	beta. altri	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	121	alfa. Bergkäse	42.406
	124	beta. altri	42.406 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	127	aa. Bergkäse	42.406
	131	bb. altri	42.406 (*m*)
	134	II. altri	42.406
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	30.938 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
	141	I. Gorgonzola	25.888
	144	II. altri	25.888
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):	
	147	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1° aprile 1971 all'11 aprile 1971
04.04 (*segue*)	151	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il sesto restante	19.375
	154	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	157	1. inferiore o uguale al 48 %	37.394
	161	2. superiore al 48 %	44.263
	164	b. superiore al 36 %	94.263
		E. altri:	
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
		a. inferiore o uguale al 47 %:	
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	30.938
	167	2. Pecorino	30.938
	169	3. altri	30.938
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:	
	171	1. Cheddar, Chester	48.138
		2. Tilsit, Havarti, Esrom e Kashkaval, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*o*):	
	174	aa. inferiore o uguale al 48 %	34.406 (*s*)
	177	bb. superiore al 48 %	34.406 (*t*)
	178	3. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*o*)	34.406 (*s*)
		4. altri:	
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.406
	182	bb. non nominati	34.406
		c. superiore al 72 %:	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:	
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	25.806
	185	bb. altri	25.806
	187	2. altri	84.406
		II. non nominati:	
		a. grattugiati o in polvere:	
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	30.938
	190	2. Pecorino	30.938
	191	3. altri	30.938
		b. altri:	
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.406
	197	2. non nominati	84.406
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213
	03	II. altri	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	01	I. lattosio	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio.
Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.
Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;

B. — Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);

C. — Lire 4.443,75 (quattromilaquattrocentoquarantatre e 75/100).

(*g*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;

B. — Lire 4.443,75 (quattromilaquattrocentoquarantatre e 75/100).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi:
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
   — almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
   oppure:
   — una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. (pari a lire 28.687,50 per 100 kg di peso netto per le importazioni dall'Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Romania, Svizzera e Ungheria.

(*t*) Il prelievo è limitato a 65,90 u.c. (pari a lire 41.187,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni dall'Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Romania, Svizzera e Ungheria.

(8474)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sandalia »

Con decreto ministeriale n. 1294 del 24 giugno 1972 la società Idroterme di Villasor S.p.a., con sede in Cagliari, piazza Deffenu, 9, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sandalia », così come sgorga dalla sorgente S'Acqua Cotta, nel territorio del comune di Villasor, provincia di Cagliari.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità convenzionale di un litro e di mezzo litro.

Le etichette che contrassegneranno detti recipienti saranno uguali per formato, dimensioni, disegni, caratteri e diciture a quelle autorizzate con decreto ministeriale n. 864 del 19 aprile 1966, ma varieranno nel colore del riquadro centrale, che sarà celeste anzichè verde scuro, nell'aggiunta della parola « naturale » dopo « acqua minerale » nel 2° rigo in alto, e nell'omissione della dicitura « addizionata di gas acido carbonico » che, sull'etichetta di cui al suddetto decreto ministeriale, è riportata in fondo al riquadro sinistro.

In fondo al riquadro destro verranno riportati gli estremi del presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 19 aprile 1966.

(8907)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Frisia »

Con decreto ministeriale n. 1296 del 24 giugno 1972 la società Fonti acque minerali S.p.a., con sede in Piuro (Sondrio), via Nazionale, 104, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Frisia », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale 1267 del 15 maggio 1972, anche in recipienti di vetro bianco della capacità di un litro e mezzo.

Le etichette che contrassegneranno tali recipienti saranno uguali a quelle autorizzate, per i recipienti da due e da un litro con il citato decreto ministeriale n. 1267.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 725 del 23 maggio 1960.

(8904)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami, a venticinque posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1971 con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso parere favorevole alla indizione di un concorso, per esami, a venticinque posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Atteso che il predetto consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 1971 ha approvato il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

(*Numero dei posti messi a concorso*)

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ripartiti fra le seguenti sedi:

Ancona	posti n. 1	Messina	posti n. 1
Bari	» » 1	Milano	» » 2
Bologna	» » 2	Modena	» » 1
Brescia	» » 1	Parma	» » 1
Cagliari	» » 3	Rovereto	» » 1
Catania	» » 1	Torino	» » 1
Crotone	» » 1	Tortona	» » 2
Genova	» » 2	Venezia	» » 2
Lecce	» » 1	Volterra	» » 1

Art. 2.

(*Requisiti per l'ammissione al concorso*)

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

(*Domande di ammissione al concorso*)

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34-*A bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello Ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Dalle domande dovrà, altresì, risultare:

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale, cui indirizzare le comunicazioni;

l'indicazione di almeno tre sedi, fra quelle menzionate nel precedente art. 1, cui il candidato aspiri, in ordine di preferenza, ad essere assegnato in caso di nomina.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

(*Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina*)

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato B al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

(*Documentazione di rito*)

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata.

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non e ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia gia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato B al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

(*Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta*)

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente articolo 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilascata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

(*Regolarizzazione dei documenti*)

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

(*Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame*)

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o famigliare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

(*Prove di esame - Diario delle prove*)

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20 e 21 settembre 1972.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi — senza ulteriore avviso — alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

(*Formazione della graduatoria*)

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

(*Pubblicazione della graduatoria e gravami*)

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale », parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

(*Commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

(*Nomina dei vincitori e servizio di prova*)

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

(*Assegnazione della sede di servizio*)

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1 fino al raggiungimento del numero dei posti in ciascuna sede disponibili, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

I vincitori che non trovassero collocamento in nessuna delle sedi richieste, perchè già coperte da colleghi che li precedono in graduatoria, saranno assegnati a sede diversa, sempre fra quelle indicate nel precedente art. 1.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1972
Registro n. 10 Monopoli, foglio n. 122

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per coloro che appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate ai combattenti e che siano decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dello art. 5, ultimo comma della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, numero 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, numero 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra con minorazioni ascritte:

1) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

2) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

3) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

f) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Roma, addì 4 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

Documentazione dei titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti della

elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *ex combattenti ed assimilati*:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risulti la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante lo apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'articolo 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *madri e sorelle dei caduti*: le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *c*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nel-

l'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione;

8) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*: i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) *coniugati*: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 4 maggio 1972

Il Ministo: PELLA

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *prova*:
Scienza delle finanze.

2ª *prova*:
Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in ispecie. Contabilità generale dello Stato.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

Istituzioni di diritto privato;
Principi di diritto amministrativo e costituzionale;
Nozioni di economia politica;
Nozioni di statistica metodologica ed applicata;
Nozioni sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Legge sul monopolio dei tabacchi (17 luglio 1942, numero 907, e successive modificazioni);
Nozioni sullo Statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 4 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato
Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale Via della Luce n. 34-*A*-*bis* 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a (provincia di) il
e residente dal (1) in (C.A.P. .)
(provincia di .) via n.
chiede di essere ammesso al concorso per esami a venticinque posti di revisore nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)
.;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'istituto
di in data .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6)
.;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di aspirare all'assegnazione ad una delle tre sedi qui appresso indicate in ordine di preferenza (7)
e di essere comunque disposto a raggiungere qualsiasi altra sede, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dall'art. 14 del bando di concorso.

li

Firma (8)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra:

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano

diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) Indicare tre fra le sedi menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8752)

MINISTERO DELLA SANITA

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di ragioniere in prova

Le prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, sono state rinviate ai giorni 11 e 12 settembre 1972 presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma, con inizio alle ore 8.

(8981)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1509 in data 18 marzo 1971, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. R. 144 in data 11 aprile 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. R. 145 dell'11 aprile 1972, con il quale sono stati dichiarati i vincitori al concorso sopraindicato;

Considerato che il vincitore e gli altri candidati interessati all'assegnazione della condotta medica di Torniella del comune di Roccastrada hanno rinunciato alla condotta stessa;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Vincenzo Orfino che segue in graduatoria il vincitore e gli altri candidati rinunciatari alla condotta medica di Torniella del comune di Roccastrada, ha dichiarato di accettare la condotta in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Orfino è dichiarato vincitore della condotta medica di Torniella del comune di Roccastrada.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 13 giugno 1972

D'ordine del Presidente della giunta regionale
il medico provinciale: FINIZIO

(8885)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.